

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2030

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MELELEO

Riconoscimento dell'anzianità pregressa in favore di particolari categorie di dipendenti di ruolo dello Stato

Presentata il 16 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta di legge non propone benefici, ma solo un atto di giustizia, ormai poco più che simbolico, se si considera l'entità del danno avuto dai destinatari della norma.

Si tratta di ridare a costoro — e solo da oggi — una minima parte di quello che era loro dovuto per legge da moltissimi anni.

Il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, riservava metà dei posti messi a concorso dalle amministrazioni dello Stato a coloro che, per causa di guerra, non potevano al momento parteciparvi.

I posti riservati sarebbero stati assegnati con successivo concorso.

All'articolo 3 del citato regio decreto n. 27 del 1942 era specificato che i vincitori del nuovo concorso, per la seconda metà dei posti, sarebbero stati: « collocati nel ruolo... intercalandosi... con i nominati per effetto del concorso originario ».

Si stabiliva così chiaramente la concessione della stessa anzianità — in unica graduatoria — ai vincitori delle due metà di un unico concorso.

Il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che bandì i concorsi per la residua metà dei posti, dimenticò di menzionare tale disposizione, per cui essa non fu applicata.

Infiniti tentativi di carattere generale per ovviare a ciò fallirono.

Alcuni, di carattere particolare, raggiunsero lo scopo: per esempio, la legge 16 luglio 1960, n. 727, recante norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, con gli articoli 4 (che sostituisce il primo comma dell'articolo 7 della legge n. 165 del 1958), 5 e 7, ricostruisce la carriera con corresponsione di arretrati per due anni al personale della Pubblica Istruzione che si trovava in questa parti-

colare condizione. Si noti che tali benefici ebbero effetto a cominciare da più di trenta anni fa. Al Ministero dei trasporti si applicò subito il regio decreto n. 27 del 1942, al Ministero di grazia e giustizia (gruppi A e B del personale delle carceri) si ebbe la stessa situazione.

Per il restante personale dello Stato si è così aggravata la sperequazione di trattamento perché, pur avendo riconosciuta una situazione non giusta, tanto da sanarla con apposite leggi, si è agito a favore solo di una parte dei danneggiati.

Attualmente i destinatari della norma sono tutti pensionati o deceduti.

Si tenga presente che dai 1832 vincitori dei concorsi del 1946 bisogna togliere gli appartenenti ad amministrazioni in cui si è riusciti ad ottenere provvedimenti riparatori, quelli che avevano potuto partecipare al concorso originario, senza vincerlo, i dimissionari dall'impiego di Stato, coloro che hanno cambiato amministrazione e coloro che non avevano i requisiti alla data del concorso originario; rimane così una cifra ben misera e quindi una spesa irrisoria, che oltre tutto va divisa tra i vari Ministeri.

Tra le varie proposte con cui si chiedeva il riconoscimento per tutti gli aventi diritto ne ricordiamo qui solo due del Senato: n. 422 del 21 febbraio 1964 (Lepore, Carelli, Lombardi, Di Rocco, Jannuzzi) e n. 95 del 26 luglio 1968 (Lombardi, Baldini, Benaglia, Noè, Limoni, Alessandrini, Bartolomei, Zugno, Mazzoli, Spigarioli e Bonadies). Quest'ultimo disegno di

legge — relatore il senatore Bartolomei — fu assegnato, con tutti i pareri favorevoli in sede referente, con successiva richiesta di trasferimento alla sede deliberante, alla Commissione affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno del Senato, il 15 gennaio 1969.

Mentre si era certi finalmente di avviare l'approvazione, un improvviso ordine di carattere generale di fare economie, venuto proprio durante la seduta, vanificò ancora una volta ogni cosa.

Parte degli interessati a questa legge, con la partecipazione alla guerra di Liberazione, ha preparato il ritorno della democrazia in Italia e l'avvento della Repubblica, che ha già festeggiato il quarantesimo anniversario; aspetta perciò con pieno diritto questo atto di giustizia.

In ordine alla spesa, si richiama la relazione introduttiva al disegno di legge n. 95 del 26 luglio 1968 — V legislatura — in cui la spesa per l'applicazione della suddetta legge fu calcolata dal Ministero per la riforma della pubblica amministrazione in lire cinquanta milioni, in rapporto alla retribuzione del tempo. Ora va rivalutata rapportandola ai livelli attuali, con la stima di circa trecento milioni di lire.

Poiché l'importo va ripartito tra i vari Ministeri, viene ripetuto nel nuovo testo quanto stabiliva l'articolo 2 del disegno di legge citato e cioè che la spesa occorrente per l'attuazione della proposta di legge graverà sui normali stati di previsione di ciascun Ministero interessato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A coloro che conseguirono la nomina nei ruoli delle Amministrazioni civili dello Stato, mediante concorso bandito ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, per i posti riservati dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e che non poterono partecipare al concorso originario perché in servizio militare o per altra causa dipendente dallo stato di guerra, è riconosciuta, a domanda, nella posizione di quiescenza la qualifica raggiunta nella stessa amministrazione da qualsiasi partecipante al concorso originario, se alla data del bando di tale concorso possedevano i requisiti necessari.

2. Qualora il mancato riconoscimento della stessa anzianità dei vincitori del concorso originario avesse impedito di partecipare a concorsi, pur se di carriera diversa, nella stessa amministrazione, sempreché all'epoca degli stessi si fosse in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, è riconosciuta, in questa diversa carriera, la qualifica raggiunta da qualsiasi partecipante al concorso originario; questo riconoscimento avviene nella posizione di quiescenza ai fini della liquidazione della nuova pensione; nella qualifica così riconosciuta si applicano i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

3. La nuova pensione decorre dal 1° gennaio 1986, con gli importi dovuti a chi è andato in pensione a quella data.

4. Ai beneficiari delle misure previste dalla presente legge, a titolo di sanatoria, per arretrati di qualsiasi natura, è erogata una somma pari a dieci annualità di differenza tra la nuova pensione e quella in godimento, oltre la differenza tra l'indennità di fine rapporto percepita e quella dovuta attualmente nella nuova qualifica.

5. Per coloro che nel frattempo fossero deceduti si riporta la situazione alla data del decesso; in tal caso la domanda può essere presentata dalla moglie o dai figli.

ART. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, complessivamente, in lire 300.000.000 graverà sugli stanziamenti ordinari degli stati di previsione dei singoli Ministeri.